Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

ENTE PARCO NAZIONALE
del CILENTO, VALLO DI DIANO e ALBURNI
Allegato alla delibera di C.D./G.E.
N. 042 del 08 NOV 2018
Il Funzionario

Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

REGOLAMENTO

PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI AL PATRIMONIO AGRICOLO E ZOOTECNICO DALLA FAUNA SELVATICA NEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ABURNI

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art.11 della legge 394/91, regolamenta ai sensi dell'art.15, comma 4, della stessa legge e, **dove applicabile**, del regime *de minimis* di cui alla normativa europea e nazionale, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-forestale e zootecnico all'interno del territorio del Parco così come perimetrato dal DPR 05.06.1995.
2. Alle spese relative all'indennizzo dei danni l'Ente Parco fa fronte con apposito capitolo di bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo in base ad apposito programma.
3. Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati da fauna selvatica omeoterma.
4. L'Ente Parco, ai sensi dell'art.15 comma 3, 4 e 7 della legge 394/91, adotta il presente regolamento e contemporaneamente abroga quello precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.24 del 10/09/2008.

Art.2

Indennizzo

1. L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica ai proprietari, i possessori o gli affittuari per legittimo titolo di attività agro-forestali o zootecniche all'interno del perimetro dell'area protetta.
2. In alcuni casi particolari l'indennizzo è regolato come di seguito:
 - Nei casi in cui venga arrecato un danno ad una coltura erbacea annuale o poliennale, in uno stadio precoce del periodo vegetativo, verranno indennizzate, le anticipazioni colturali.
 - Nel caso di danni a colture poliennali erbacee (es. erba medica) arrecati oltre il termine in cui sia possibile la risemina, si prevede l'indennizzo del mancato prodotto di un'annualità, al netto delle spese non sostenute, oltre all'indennizzo delle spese di ripristino e risemina degli appezzamenti danneggiati. In tal caso, il conduttore del fondo si impegna a non utilizzare il terreno danneggiato per l'impianto di altre colture fino all'anno successivo. Le spese di ripristino e risemina non saranno considerate nel caso in cui ci si trovi nell'ultimo anno di coltivazione della poliennale.
 - Nel caso di danni arrecati a colture erbacee annuali (es. frumento e mais) in epoca prossima alla raccolta o comunque quando non sia più possibile effettuare la risemina, sarà indennizzato esclusivamente il mancato ~~raccolto~~ reddito, quantificato in base alla percentuale danneggiata dell'intera superficie coltivata.
 - Nel caso di danni arrecati a colture arboree da frutto si prevede l'indennizzo mancato reddito, delle spese di reimpianto per le piante irrimediabilmente danneggiate maggiorato di una somma pari al mancato reddito al massimo di tre annualità.
 - Nel caso di danni arrecati a colture arboree da legno entro un periodo di cinque anni dall'impianto, si prevede esclusivamente l'indennizzo per le spese di reimpianto e per le cure colturali (concimazioni, diserbo, potatura di formazione).
 - In caso di danni a manufatti essi vanno indennizzati in base al costo di ripristino dello

stesso, opportunamente deprezzato, tenendo conto delle condizioni in cui si trova al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione) decurtato del valore di recupero dei materiali residui.

- Per i danni alle reti per la raccolta delle olive, il denunciante può effettuare la riparazione delle stesse a fronte di un indennizzo forfetizzato, come indicato nel prezzario del PNCVDA. Nel caso in cui il denunciante richieda che vengano indennizzate le reti per intero, deve presentare la ricevuta di acquisto delle reti nuove e di smaltimento di quelle danneggiate PRESSO CENTRI AUTORIZZATI di cui al seguente link: http://www.agricoltura.regione.campania.it/pubblicazioni/pdf/rifiuti-azienda.pdf

Art. 3

Entità dell'indennizzo

1. L'indennizzo è determinato sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato:
 a) 100% del valore stimato per danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico
 b) 60% del valore stimato per danni ai manufatti (reti per la raccolta delle olive, muretti a secco, canali di scolo, etc.) causati dalla fauna selvatica, tenendo conto delle condizioni in cui si trovano al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione) decurtato del valore di recupero dei materiali residui.
 c) Per le produzioni biologiche certificate sarà applicata una maggiorazione del 20 %, ricordando che la certificazione di produzione biologica di prodotto è cosa diversa dalla certificazione di commercializzazione biologica di filiera.

Art. 4

Attività di prevenzione

1. Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio, l'Ente Parco può fornire materiali e attrezzature necessari a eliminare il danno al patrimonio agro-forestale e zootecnico (recinzioni elettrificate, recinzioni tradizionali).
2. Previa opportuna relazione tecnica, l'Ente Parco determina di volta in volta il sistema di prevenzione più idoneo, in base anche alla tipologia di coltura, all'ubicazione ed estensione del sito, al tipo di allevamento e altro.
3. L'Ente Parco, con la collaborazione del Reparto Carabinieri Parco (RCP), provvede ad informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico.
4. I beneficiari dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 1 si impegnano a installarli e manutenerli correttamente, secondo le linee guida impartite dai tecnici dell'Ente Parco.
5. La mancata accettazione dei sistemi di prevenzione dei danni prescritti ed eventualmente finanziati dall'Ente Parco, nonché la loro mancata realizzazione o la non corretta installazione e manutenzione fanno decadere ogni diritto di indennizzo.
6. Le seguenti disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 si applicano anche in caso di sistemi di prevenzioni attuati a seguito di finanziamenti concessi da altri enti pubblici:
 a) I beneficiari dei materiali e delle attrezzature acquisiti tramite finanziamento pubblico si impegnano a installarli e manutenerli correttamente;

b) la loro mancata realizzazione o la non corretta installazione e manutenzione fanno decadere ogni diritto di indennizzo di cui all'art. 15 della legge 394/91, per i danni riguardanti quella superficie e quella tipologia per i quali era stato decretato il contributo.

Art.5
Compiti del Reparto Carabinieri Parco (RCP)

1. Al Reparto Carabinieri Parco (RCP), che opera tramite i comandi stazione, è affidato il compito di raccogliere le denunce, verificare la quantificazione fisica del danno e redigere il verbale di accertamento.
2. Per l'accertamento della quantificazione fisica ~~di~~ dei danni denunciati al bestiame, alle colture o ai manufatti di particolare complessità, il RCP si potrà avvalere della collaborazione di tecnici esperti dipendenti o convenzionati con l'Ente Parco (servizio veterinario ASL), la richiesta va fatta entro 24 ore via fax.
3. L'accertamento del danno riportato in denuncia sarà effettuato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 5 giorni successivi alla ricezione della denuncia, per quanto concerne danni alle colture ed entro 48 ore per i danni al bestiame.
4. Il RCP dovrà trasmettere, entro ~~30~~ 10 giorni dal ricevimento della denuncia, a mezzo posta elettronica certificata, gli atti relativi all'accertamento e la quantificazione fisica dettagliata del danno, opportunamente corredata di documentazione fotografica digitale a colori e georeferenziata.
5. Il RCP provvederà, nel verbale di accertamento, a indicare l'opportunità o meno di prevedere misure di protezione utili all'eliminazione di ulteriori danni. Tali indicazioni verranno verificate ed eventualmente confermate dall'ufficio competente dell'Ente Parco.

Art.6
Denuncia

1. La denuncia deve essere presentata dal danneggiato entro 24 ore dalla scoperta nel caso di danni al bestiame, ed entro 48 ore dalla scoperta nel caso di danni alle colture.
2. La denuncia deve essere presentata alla stazione dei Carabinieri Parco competente territorialmente.
3. La denuncia del danno deve essere effettuata impiegando l'apposito modulo predisposto dall'Ente Parco, disponibile oltre che presso le Stazioni dei Carabinieri Parco anche sul sito web del parco www.cilentoediano.it. Deve contenere tutti gli elementi richiesti dal modulo e deve essere sottoscritta con firma autenticata dall'agente che la riceve.
4. La denuncia deve, altresì, contenere l'attestazione che il denunciante non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.
5. L'incompletezza della documentazione richiesta, il mancato rispetto della tempistica e della presentazione della domanda in tempi che non consentano un'adeguata valutazione del danno, comportano la non accettazione della stessa, la non effettuazione del sopralluogo da

parte del personale delle Stazioni Carabinieri Parco e la decadenza del diritto all'indennizzo.

6. Dopo la denuncia vi è l'obbligo da parte di chiunque di astenersi dal procedere a qualsiasi operazione fino all'accertamento del danno da parte dei Carabinieri Parco.
7. Le richieste difformi dalla procedura sopra descritta non saranno valutate.

Art.7
Accertamento

1. I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art. 5 redigono un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art.6, dell'accertamento, delle quantità fisiche del danno, delle altre necessarie informazioni.

2. Nel caso in cui il denunciante non possa essere presente all'accertamento può delegare attraverso un modulo appositamente predisposto un altro soggetto.
3. Il denunciante o il suo delegato e ne riceve copia.

4. La mancata presenza del denunciante o del suo delegato, nonché comportamenti ostativi al normale svolgimento dell'accertamento fanno venire meno il diritto del predetto all'eventuale corresponsione dell'indennizzo.
5. Il soggetto che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato. Questo deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza decade ogni diritto di indennizzo.

Art.8
Valutazione

1. L'accertamento dei quantitativi fisici del danno viene eseguito dai Carabinieri Parco in base a quanto previsto dal "Prontuario delle colture del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni", per quanto concerne la produzione media e la tipologia delle colture indennizzabili. La determinazione economica del danno alle colture e/o al patrimonio zootecnico viene eseguita da personale del Parco in base a quanto riportato nel Prezzario del PNCVDA aggiornato annualmente o, in mancanza, ai prezzi vigenti, al momento della denuncia, fissati dalla Camera di Commercio di Salerno o, in mancanza, in base ai prezzi vigenti, al momento della denuncia, registrati dall'ISMEA o, in mancanza, individuati nei mercuriali della Camera di Commercio di altre Province Campane e non. L'indennizzo dei danni alle colture e al patrimonio zootecnico è definito sul mancato reddito registrato a seguito del danno.
2. All'Ente Parco è affidato il compito di predisporre/aggiornare il Prontuario ed il Prezzario del PNCVDA che definiscano rispettivamente:
 - la tipologia delle colture e degli animali indennizzabili, ~~e la~~ ed il valore fisico della produzione media vegetale o zootecnica
 - i relativi prezzi.
3. La determinazione economica del danno agli impianti e ai manufatti viene eseguita tenendo conto del prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario.

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Art.9
Liquidazione

1. La liquidazione degli indennizzi verrà effettuata entro 90 giorni dalla data della denuncia, salvo quanto disposto dal secondo comma.
2. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 15 della legge 394/91, saranno liquidati prioritariamente nell'esercizio seguente entro il primo trimestre.
3. Si procederà alla liquidazione dell'indennizzo esclusivamente in seguito a comunicazione delle coordinate del conto corrente (codice IBAN), intestato al denunciante.

Art.10
Norme di chiusura

Non compete indennizzo nei seguenti casi:

- Qualora la denuncia di danno venga presentata da soggetti che abbiano beneficiato di indennizzi nel corso di un numero di annualità superiore a TRE senza aver adottato misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio;
- Se a seguito del sopralluogo si accertasse la mancata esecuzione delle ordinarie pratiche di coltivazione e di allevamento o venisse riscontrata la presenza di sostanze tossiche o nocive, non compatibili con l'area protetta ai sensi dell'art. 11 comma 3 e dell'art. 12 comma 2 della legge 394/91;
- Danni a colture che al momento del sopralluogo siano state raccolte o manomesse;
- Danni rappresentati da irregolarità del terreno (scavi, buche, ecc.);
- Danni ad animali da cortile;
- Danni a tartufaie;
- Danni verificatesi su tutte le superfici vitate che non siano state iscritte allo schedario viticolo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ad esclusione dei vigneti aventi una superficie ragguagliata non superiore a 1000 mq.;
- Danni ad impianti di essenze arboree attuati con contributi comunitari, ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, o dove sia stata prevista in progetto ma non risulti adottata;
- Danni ai boschi o ai rimboschimenti dopo cinque anni dall'impianto, o nel caso di boschi cedui, dopo cinque anni dal taglio;
- Danni a carico di autovetture;
- Danni a carico di persone;
- Danni relativi a terreni in evidente stato di abbandono;
- Danni a colture denunciati al di fuori del loro normale ciclo di produzione come stabilito nel prontuario del PNCVDA;
- Danni alle reti al di fuori del periodo di raccolta delle olive come stabilito nel prontuario PNCVDA;
- Danni denunciati a carico di bestiame pascolante abusivamente e/o pascolante su terreni o in periodi in cui sia vietato il pascolo;
- Danni denunciati a carico di bestiame sprovvisto delle necessarie autorizzazioni sanitarie

previste per legge;

- Danni denunciati a carico di bestiame in assenza della carcassa dell'animale morto;
- Danni denunciati in presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla redazione del verbale di accertamento dei danni;
- Danni causati da cani vaganti;
- Danni nei quali non è possibile stabilire con assoluta certezza il nesso causale rispetto alla fauna selvatica di cui all'art. 1, comma 3;
- Danni a carico di pascoli naturali;
- Danni a muri a secco di dimensioni superiori ai 2 metri di fronte lineare;
- Danni la cui stima accertata sia inferiore ai 100 euro.
- Non si procede alla liquidazione nel caso di indicazioni catastali errate dichiarate in denuncia.

Art. 11

Qualora il *"denunciante danno"* abbia in corso un contenzioso con l'Ente Parco relativo a indennizzi correlati all'azione della fauna selvatica su determinate particelle, per quelle stesse particelle non potrà rivendicare ulteriori ristori prima che il contenzioso stesso si sia risolto.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti di questo ente e tenuto a disposizione del pubblico affinché chiunque vi abbia interesse ne possa prendere visione in qualsiasi momento.